



Spett.le LOTTOMATICA
Viale del Campo Boario, 56/D
00154 ROMA

e, per conoscenza,

Studio Legale RIFIORATI -VIEZZI
Via Roma, 4
33100 UDINE (UD)

OGGETTO: Legge n° 190 del 23/12/2014 c.d. Legge di Stabilità 2015

Nel riscontrare la Vostra comunicazione relativa alla Legge di stabilità 2015, se ne contesta integralmente il contenuto, e, per quanto occorrer possa, si esprime sin da ora dissenso formale ed espressa non accettazione dello stesso in termini di POTENZIALI nuovi contenuti contrattuali agli accordi vigenti tra le parti.

Nel dettaglio:

- 1) La legge di stabilità 2015 attribuisce al solo Concessionario di rete telematica il ruolo di soggetto passivo dell'imposta straordinaria di 500 milioni di euro, riferita espressamente all'intero contesto degli apparecchi da gioco lecito con vincita in denaro (AWP + VLT).
- 2) La legge di stabilità 2015, inoltre, prendendo evidentemente atto della decurtazione del "monte ricavi" che l'imposta straordinaria comporta, assegna alla rinegoziazione degli accordi in essere il compito di stabilire (**solamente**) una nuova ripartizione degli stessi tra tutti i soggetti interessati (Concessionari, rispettivi raccoglitori proprietari di congegni qualora esistenti, punti vendita), NON configurando alcuna volontà legislativa di perseguire il principio di continuità degli accordi, "a prescindere" dalla rinnovata volontà delle parti.
- 3) E' quindi evidente, nella ratio legis, l'intento di accordare la possibilità ai Concessionari di "spalmare" detto onere tributario anche sui soggetti della filiera che col medesimo collaborano "qualora e solo qualora" i medesimi prestino consenso negoziale ad un nuovo riparto dei corrispettivi, senza per ciò determinare un "diritto divino" del Concessionario ad infliggere unilateralmente una arbitraria decurtazione ai soggetti contrattualizzati con esso.
- 4) E' altresì evidente, infine, che la rilevanza dell'aspetto economico nell'ambito dei rapporti sinallagmatici sia tale da imporre al Concessionario che non "trovi" l'accordo imposto dalla Legge, la soluzione che riterrà di adottare per salvaguardare al meglio i propri inalienabili diritti, ma che nel caso di specie non può certo essere l'unilaterale decurtazione dei corrispettivi attualmente vigenti sulla base di accordi sottoscritti con la filiera, bensì la risoluzione dei rapporti, *in primis* (eventualmente) quello di convenzione per la gestione telematica della rete (se ritenuta troppo onerosa in assenza di rinegoziazione perfezionata).
- 5) La legge di stabilità, infine, non innova alcunché in ordine alla trasmissione al Concessionario dell'intero residuo di gioco da parte dei soggetti della filiera (ovvero l'importo residuo derivante dalla differenza tra COIN IN e COIN OUT). In virtù degli accordi vigenti, infatti, tale "trasmissione" è già in atto ed è alla base della disciplina (anche fiscale) di tutto il comparto. La circostanza secondo la quale gli attuali accordi prevedano un mandato del Concessionario affinché la spettanza del gestore-proprietario del congegno (nonché quella dell'esercente) siano finanziariamente "lavorate" secondo una determinata procedura (finalizzata esclusivamente all'ottimizzazione della raccolta) non altera di una virgola la sostanza giuridica del rapporto già esistente: il "vostro" gestore e il "vostro esercente" percepiscono ciò che il Contratto con il concessionario prevede (o consente che sia) di loro spettanza, secondo le modalità definite negli accordi di collaborazione. Questi ultimi sono strutturati secondo uno schema di mandato assegnato dal Concessionario al gestore/proprietario di slot e raccoglitore, di auto-corrispondersi quanto di sua spettanza, nonché di corrispondere al punto vendita la relativa spettanza per conto del concessionario. Il concessionario, pertanto, già percepisce l'intero residuo netto di gioco, "semplicemente" accordando ai soggetti a cui si affida "l'allestimento della valuta necessaria al pay out" (il 74% del COIN IN), la immediata disponibilità di quell'importo che serve per



mantenere costantemente in funzione i congegni (ovvero che serve per pagare gli stipendi dei manutentori, dei raccoglitori, dei fornitori, nonché riempire gli hopper dei congegni).

- 6) E' quindi "evidente" che il Concessionario ha facoltà di revocare detto mandato sulla cui base si lavora attualmente solo risolvendo l'accordo stipulato con il gestore-proprietario dei congegni e raccoglitore, e stipulandone un altro che preveda l'onere per il Concessionario stesso di provvedere alla dotazione di valuta dei congegni stessi con tempistiche e modalità tali da conservare la costante raccolta di gioco. Stando così i termini legislativi in questione, la Vostra comunicazione è censurata per i seguenti motivi:
- a) A prescindere dalla rinegoziazione imposta dalla Legge di stabilità, il Concessionario si arroga illegittimamente il diritto di stabilire una decurtazione di ricavo ad un soggetto che tale decurtazione non ha accettato.
 - b) Si adotta l'illegittima "soluzione" di ipotizzare una decurtazione (peraltro già idonea a generare quasi tutto il surplus di gettito SUFFICIENTE a corrispondere il maggior tributo) sui ricavi dei soli soggetti che operano per conto del concessionario sul segmento AWP, appalesando l'evidente DOPPIA violazione della Legge di stabilità, la quale imputa a tutti i congegni (AWP + VLT), nonché a tutti i soggetti (Concessionari compresi), l'onere straordinario dei "500 milioni".
 - c) Si "tenta" di utilizzare lo strumento dell'accettazione per fatti concludenti, attraverso la formula secondo la quale la mancata adesione all'unilaterale decisione del concessionario sarà considerata inadempimento suscettibile di denuncia penale, travisando il contenuto della Legge e "confessando" lo strumentale e abusivo percorso giuridico instaurato per "simulare" una rinegoziazione. E' evidente, infatti, che se il contratto in essere fosse "ex lege" già integrabile dalla Legge di stabilità, attraverso unilaterali decisioni del Concessionario, nessuna accettazione sarebbe necessaria; parimenti, non può dirsi "integrato in alcunché, ex lege", quel contratto che la legge stessa preveda che sia rinegoziato (e senza rinegoziazione pertanto estinto).

Alla luce di quanto dedotto ed eccepito si formula nei vostri riguardi la seguente diffida e messa mora:
"Voglia il concessionario rappresentare allo scrivente - per iscritto - entro 3 giorni dalla presente una proposta di rinegoziazione agli accordi vigenti contemplante un termine congruo e chiaro per la relativa accettazione", decorso il quale considerare risolti gli accordi in essere e per l'effetto acconsentire la portabilità dei N.O.E. ad altro Concessionario".

"Voglia il concessionario ritenersi diffidato dall'inoltrare infondate denunce all'Autorità Giudiziaria che sortirebbero come unico effetto quello di contro-denunce, molto più fondate nonché corredate dalla rappresentazione all'A.G.O. dell'abuso di funzioni pubbliche che connota la comunicazione a cui la presente replica".

In attesa di riscontro si comunica che i vigenti accordi saranno rispettati sino a rinegoziazione perfezionata, ovvero risoluzione avvenuta, dovendosi considerare risoluzione anche la eventuale revoca del mandato in essere alla gestione finanziaria del "cassetto", che in quanto funzionale (peraltro) alla operatività del pay out dei congegni AWP ricopre rilevanza primaria nell'ambito del complessivo contratto.

Con osservanza

Per. Ele.V.ation srl
Andrea Del Zotto